

DELIBERA N. 54/26/CONS

**RACCOMANDAZIONE ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE
NAZIONALI PUBBLICHE E PRIVATE IN MERITO ALLA CORRETTA
RAPPRESENTAZIONE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI NEI
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE
CORRELATO ALL'ATTUALITÀ DELL'AGENDA POLITICA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA N. 37/26/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, con

il quale è stato precisato il quesito referendario nei termini indicati dall'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 6 febbraio 2026;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026"*;

VISTO il provvedimento del 10 febbraio 2026 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.35 del 12 febbraio 2026;

VISTO il riferimento ai principi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, in merito alla limitazione della presenza di membri del Governo, esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, contenuti in diversi esposti pervenuti all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della delibera n. 37/26/CONS stabilisce che, in ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, la cui presenza nei programmi di informazione deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, della delibera n. 37/26/CONS prevede che nei notiziari la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto per il quesito referendario deve essere limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che il provvedimento della Commissione di vigilanza, all'art. 8, comma 3, prescrive ai direttori responsabili dei programmi di informazione che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in base alla quale, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026, all'art. 8, comma 4, stabilisce che, per quanto riguarda i programmi di informazione, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte;

CONSIDERATO che il principio della distinzione tra funzione istituzionale e attività politica costituisce un cardine della disciplina della par condicio, in quanto mira ad impedire che la visibilità derivante dall'esercizio di funzioni di governo o di rappresentanza istituzionale sia strumentalizzata per veicolare, in modo diretto o indiretto, messaggi a favore o contro il quesito referendario, alterando così le condizioni di parità tra le posizioni referendarie;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'attuale campagna referendaria, l'agenda politica nazionale e internazionale presenta temi di rilevante interesse pubblico – tra cui gli sviluppi delle relazioni internazionali, le politiche economiche e sociali, le questioni di sicurezza e difesa – che richiedono necessariamente l'intervento informativo dei soggetti istituzionali, in ragione delle funzioni da essi esercitate e della responsabilità di rendere conto ai cittadini dell'azione di governo;

CONSIDERATO che l'esigenza di garantire un'informazione completa e tempestiva sull'attualità dell'agenda politica nazionale e internazionale non può essere sacrificata in ragione della campagna referendaria in corso, atteso che il diritto dei cittadini ad essere informati sull'operato delle istituzioni costituisce un principio di rango costituzionale, tutelato dagli artt. 21 e 97 della Costituzione;

CONSIDERATO che, tuttavia, la presenza dei soggetti istituzionali nei programmi di informazione deve essere strettamente funzionale alla trattazione dei temi di attualità connessi all'esercizio delle rispettive funzioni e non deve tradursi in un'occasione per esprimere, in modo diretto o indiretto, posizioni sul quesito referendario, né per ottenere una sovraesposizione mediatica che alteri l'equilibrio tra le posizioni favorevoli e contrarie al referendum;

CONSIDERATO che le emittenti radiotelevisive, sia pubbliche che private, sono tenute ad operare una valutazione rigorosa circa la pertinenza e la stretta necessità della presenza dei soggetti istituzionali nei programmi informativi, verificando che il tempo ad essi attribuito sia effettivamente correlato alla trattazione di temi di attualità e non ecceda quanto strettamente necessario a garantire la completezza dell'informazione;

RILEVATO che dall'analisi dei dati di monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale in televisione, relativi all'intero periodo compreso tra il 14 gennaio e il 28 febbraio 2026, emerge complessivamente quanto segue:

- su un totale di circa 84 ore, 24 minuti e 27 secondi di tempo di parola di soggetti politici e istituzionali rilevate nei telegiornali di tutte le emittenti nazionali monitorate, 44 ore, 8 minuti e 10 secondi (pari al 52,29%) risultano attribuite a soggetti istituzionali e 40 ore, 16 minuti e 17 secondi (pari al 47,71%) a soggetti politici, con una prevalenza strutturale della componente istituzionale sull'intera programmazione informativa;
- che, all'interno del tempo di parola complessivo dei soggetti istituzionali, il Presidente del Consiglio ha fruito di 11 ore, 9 minuti e 15 secondi (13,21% del totale) e la voce "Governo/Ministri/Sottosegretari" di 24 ore, 17 minuti e 39 secondi (28,78% del totale), per un totale combinato di 35 ore e 26 minuti e 54 secondi, pari al 42% del tempo di parola complessivo di soggetti politici e istituzionali e all'80,32% del solo tempo di parola attribuito ai soggetti istituzionali;

- che tale concentrazione si riscontra in modo trasversale presso tutte le emittenti monitorate: nei telegiornali RAI la somma del tempo di parola del Presidente del Consiglio e di Governo/Ministri/Sottosegretari ammonta a 10 ore e 31 minuti (35,34% del totale), nei telegiornali Mediaset a 16 ore e 33 minuti e 50 secondi (45,93%), nei telegiornali Sky TG24 a 8 ore e 3 minuti e 52 secondi (45,29%); al TGLa7, la medesima somma in termini di tempo di notizia raggiunge complessivamente il 43,98% del totale, con il Presidente del Consiglio al 21,31% e il Governo al 22,67%;
- che la componente "Presidente del Consiglio + Governo/Ministri/Sottosegretari" costituisce in media il 71,60% del tempo istituzionale nei TG RAI, l'87,57% nei TG Mediaset, il 79,62% nei TG Sky TG24 e l'85.49% al TGLa7;

CONSIDERATO che, dall'analisi dei dati di monitoraggio relativi all'informazione trasmessa dalle emittenti radiotelevisive nazionali, emerge una tendenza alla sovrarappresentazione di soggetti istituzionali in contesti che, pur formalmente correlati all'agenda politica, presentano elementi di potenziale interferenza con l'equilibrio della campagna referendaria in corso;

RILEVATO altresì che la crescente complessità dell'agenda politica internazionale – con particolare riferimento ai temi della politica estera, della difesa, delle relazioni commerciali e della cooperazione europea – richiede un approccio editoriale particolarmente attento nel distinguere le dichiarazioni rese nell'esercizio delle funzioni istituzionali da quelle riconducibili all'attività politica in senso stretto;

RILEVATO che è compito dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dalla legge, richiamare le emittenti al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti, al fine di prevenire il consolidarsi di prassi che possano compromettere l'equilibrio e l'imparzialità dell'informazione nel periodo della campagna referendaria;

RITENUTO necessario richiamare tutte le emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, nonché la concessionaria del servizio pubblico RAI, al puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 515/1993, all'art. 5 della legge n. 28/2000 e agli artt. 7 e 8 della delibera n. 37/26/CONS, con specifico riguardo all'obbligo di garantire che la presenza dei soggetti istituzionali nei programmi di informazione sia limitata al tempo strettamente necessario per la trattazione dell'attualità dell'agenda politica nazionale e internazionale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

di adottare la seguente raccomandazione nei confronti di tutte le emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico RAI:

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali, pubbliche e private, nell'ambito dei propri programmi di informazione, sono tenute a garantire che la presenza dei soggetti istituzionali sia limitata al tempo strettamente necessario e funzionale alla trattazione di temi di attualità dell'agenda politica nazionale e internazionale, nell'esclusivo esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.
2. L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, terrà conto della presente raccomandazione nella valutazione dei dati di monitoraggio relativi ai cicli successivi e si riserva, in caso di persistente inosservanza dei principi sopra enunciati, di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 28/2000, ivi compresi gli ordini di immediato riequilibrio e le sanzioni amministrative previste dalla legge.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è informata della presente delibera ai fini dell'esercizio delle competenze ad essa attribuite con riguardo alla concessionaria del servizio pubblico.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 4 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella